

Polizza Multirischio per l'abitazione e la famiglia

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni)

Compagnia: Società Reale Mutua di Assicurazioni – Prodotto: "Casamia"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza copre i danni materiali alle abitazioni e le richieste di risarcimento per i danni che l'assicurato o i suoi familiari possono causare ad altri nell'ambito della vita privata. E' inoltre possibile essere coperti per eventuali spese legali, assicurare il proprio nucleo familiare dai rischi di Non Autosufficienza, e usufruire di alcune prestazioni di assistenza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione Incendio e complementari: danni al fabbricato e al contenuto dell'abitazione provocati da una serie di eventi tra cui: incendio, fulmine, scoppio, nonché le spese per eliminare i residui dei beni danneggiati e per riparare i danni fatti per cercare di limitare l'incendio.
- ✓ Sezione Furto: danni materiali e diretti che possono subire i beni assicurati anche se di proprietà di terzi provocati da furto o rapina, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici commessi dai ladri.
- ✓ Sezione Cristalli: le spese per la sostituzione delle lastre dovuta a rottura per qualsiasi causa non espressamente esclusa.
- ✓ Sezione Responsabilità civile verso terzi: danni causati dai componenti il nucleo familiare del Contraente, nell'ambito della vita privata, della proprietà e della conduzione di abitazioni civili; danni causati dalla proprietà e custodia di animali domestici; danni fisici subiti dai collaboratori familiari; danni da incendio a cose di terzi.



Che cosa non è assicurato?

Sezione Incendio e complementari:

- ✗ danni causati da atti di guerra anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- ✗ danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maremoti.

Sezione Furto:

- ✗ danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione;
- ✗ danni verificatisi in occasione di incendi, di esplosioni, di scoppi, di radiazioni o contaminazioni radioattive, di terremoti, di eruzioni vulcaniche, di inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
- ✗ danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da incaricati della sorveglianza.

Sezione Cristalli:

- ✗ le rotture di lastre causate da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- ✗ le rotture di lastre causate da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
- ✗ le rotture di lastre aventi valore artistico;
- ✗ le scheggiature e le rigature.

Sezione Responsabilità civile verso terzi:

- ✗ danni alle persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;
- ✗ danni derivanti dall'attività professionale, o da altre attività retribuite, svolte dall'Assicurato;
- ✗ danni conseguenti a furto;
- ✗ provocati da animali diversi da animali domestici;
- ✗ malattie causate da amianto.

✓ Sezione Tutela legale: gli oneri e le spese che l'Assicurato sostiene per l'assistenza di un legale per tutelare i propri interessi prima e/o durante una causa giudiziaria che riguardi la vita privata, il lavoro dipendente e la propria abitazione.

✓ Sezione Autosufficienza: prevede la corresponsione di un capitale o prestazioni di assistenza in caso di non autosufficienza di un componente del nucleo familiare.

✓ Sezione Assistenza: fornisce prestazioni che si attivano quando si verificano determinate emergenze nell'ambito della vita domestica come furti o rapine, rottura dei vetri esterni l'abitazione, guasto dell'impianto termo-idraulico o elettrico dell'abitazione.

Sezione Tutela Legale:

- ✗ vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; diritti di brevetto, marchio; autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori o relativi a turbativa d'asta o normativa antitrust;
- ✗ il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ✗ controversie relative alla compravendita e permuta di immobili.

Sezione Autosufficienza:

- ✗ le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate;
- ✗ conseguenze di infortuni occorsi prima dell'effetto dell'assicurazione o di malattie diagnosticate e/o che abbiano resi necessari cure mediche o esami clinici prima dell'effetto dell'assicurazione.

Sezione Assistenza:

- ✗ eventi conseguenti a stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni militari;
- ✗ eventi conseguenti a eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici e altri sconvolgimenti della natura;
- ✗ eventi conseguenti a atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.

Tutte le sezioni:

- ✗ fabbricati o parti di fabbricati non adibiti a civile abitazione o studio professionale.

Saranno operanti esclusivamente le Sezioni e le Condizioni Facoltative esplicitamente scelte e acquistate.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Per alcuni eventi l'indennizzo può avere dei limiti inferiori alla somma assicurata o al massimale. Inoltre possono essere previsti franchigie e scoperti.
- ! Alcune sezioni hanno limitazioni legate alla data di decorrenza della garanzia o all'età dell'Assicurato.



Dove vale la copertura?

- ✓ Sezioni Incendio e complementari, Furto, Cristalli – operano, salvo eccezioni, per fabbricati situati in Italia;
- ✓ Sezione Responsabilità civile verso terzi, Autosufficienza – in generale, salvo ulteriori restrizioni per talune garanzie, la copertura vale per il mondo intero;
- ✓ Sezione Tutela Legale – opera in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e, per alcuni casi descritti in altri documenti, la garanzia opera anche in Europa e nei paesi del bacino del Mediterraneo;
- ✓ Sezione Assistenza – fornisce prestazioni in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.





Che obblighi ho?

Chi sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione. Si deve consentire a Reale Mutua di visitare/ispezionare i beni assicurati. Si deve comunicare a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Può essere richiesto un frazionamento: in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di trenta giorni.

È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa), addebito diretto su conto corrente tramite modalità S.D.D. - Mandato per addebito diretto SEPA CORE (solo per rate successive alla prima). Il premio è comprensivo di imposte.

In caso di CONTRATTI STIPULATI A DISTANZA le modalità di pagamento del premio sono soggette ad alcune limitazioni descritte in altri documenti.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento.

La copertura termina alla data indicata sulla polizza, salvo il caso in cui, pagato il premio di rinnovo, la copertura prosegua per l'anno successivo. Questa modalità non vale se la polizza è senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

È possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata, o una comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC), trenta giorni prima della scadenza, qualora nella casella "Tacito rinnovo" della polizza sia riportato "SI". Qualora invece nella casella "Tacito rinnovo" sia riportato "NO" l'assicurazione termina alla data indicata sulla polizza, senza obbligo di invio di disdetta.

